



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ,  
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

Servizio edilizia

territorio@certregione.fvg.it  
edilizia@regione.fvg.it  
tel + 39 040 3771111  
fax + 39 040 3774732  
I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n° 1944/PMTM del 29/06/2015, Prenumero 651

L.R. 6/2003, art. 6 e DL 102/2013, art. 6, comma 5, convertito, con modificazioni dalla legge 124/2013 – Fondo Nazionale per il sostegno alla “morosità incolpevole”. Concessione ed erogazione al Comune di **Trieste** del contributo di euro **816.468,89**.

#### Il Direttore del Servizio Edilizia

**Visto** il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, (“Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 ed in particolare l’articolo 6, comma 5 che ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;

**Vista** la legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (“Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica”), articolo 6 (sostegno alle locazioni);

**Visto** in particolare l’articolo 3, comma 3, della legge regionale 27 marzo 2015, n. 7 (“Norme urgenti in materia di cultura, volontariato, sport, istruzione e protezione civile”) con il quale è stata modificata la legge regionale 6/2003 al fine di porre in essere azioni congiunte nelle varie tipologie di sostegno alle locazioni di mercato [morosità incolpevole di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124; soluzione abitativa ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (“Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali”); sostegno alle locazioni private di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (“Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”)];

**Atteso** che le suddette norme sono volte, tra l’altro, a sostenere la sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare;

**Atteso** che tale forma di contribuzione non è soggetta all’applicazione relativa alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

**Vista** della deliberazione della Giunta regionale n. 2658 del 30 dicembre 2014 con la quale è stato approvato il Programma Operativo di Gestione 2015 e successive modifiche ed integrazioni, che comprende, tra l’altro, il programma per l’edilizia abitativa di competenza del Servizio edilizia della Direzione centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione territoriale, Lavori pubblici, Edilizia ed in particolare, la destinazione di spesa ed indirizzi relativi all’unità di bilancio 8.4.1.1142 dello stato di previsione della spesa, con riferimento agli interventi di

sostegno alla "morosità incolpevole", capitoli 2577 e 2588;

**Atteso** che a seguito dei decreti ministeriali del 14 maggio 2014, 4 settembre 2014 e del 5 dicembre 2014 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ripartito e trasferito alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia stanziamenti pari a euro 232.621,20 ed euro 182.956,16 (complessivi euro 415.577,36) per il sostegno agli inquilini "morosi incolpevoli", ed euro 1.050.255,48 per il sostegno ai canoni pagati per locazioni di mercato di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431;

**Vista** la delibera n. 1041 di data 29 maggio 2015, con la quale la Giunta regionale ha deliberato di assegnare alle finalità di cui alla "morosità incolpevole" la complessiva disponibilità finanziaria suddetta pari a complessivi euro 1.465.832,84 e ne ha approvato la ripartizione e assegnazione fra i Comuni ad alta tensione abitativa, di cui alla delibera CIPE n. 87/2003, nei cui territori risultino emessi provvedimenti di sfratto per morosità, in proporzione ai provvedimenti stessi valutando la morosità emersa quale elemento significativo di una criticità economica dei nuclei familiari che può ben rappresentare situazioni di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare così come richiesta dall'articolo 2 comma 1, del decreto ministeriale 14 maggio 2014;

**Rilevato** che nella suddetta deliberazione giuntale n. 1041 di data 29 maggio 2015, tra i Comuni beneficiari, è inserito il Comune di **Trieste** per l'ottenimento di un importo di euro **816.468,89** quale quota parte degli stanziamenti in proporzione ai provvedimenti di sfratto per morosità emessi nel territorio comunale, rispetto al complessivo regionale, per la concessione di contributi per sanare la "morosità incolpevole" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 14 maggio 2014;

**Rilevato** che la concessione e l'erogazione degli stanziamenti a favore dei Comuni avvenga sulla base delle disposizioni di cui alla DGR 1041/2015, punto 3, con le modalità indicate all'articolo 35 (procedura automatica) della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 ("Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso") affinché i Comuni possano erogare il sostegno economico in tempi rapidi proprio per la caratteristica del sostegno in argomento che deve essere immediato;

**Rilevato** che i Comuni ai fini della concessione del sostegno devono applicare le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto ministeriale 14 maggio 2014 ove sono indicati i criteri di definizione, di accesso, le relative priorità e le modalità di quantificazione del sostegno stesso;

**Atteso** che le disposizioni di cui al suddetto articolo 2 individuano, tra l'altro, le casistiche che causano la sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo;

**Atteso** che per tali casistiche non sempre è specificato il grado di gravità della condizione;

**Ritenuto** opportuno individuare nel 30% - in percentuale analoga a quella individuata nel settore del credito per l'indebitamento delle famiglie per la concedibilità dei mutui prima casa - la soglia massima di tolleranza della riduzione economica oltre la quale un nucleo familiare subisce una impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo;

**Atteso** che il requisito di cui all'articolo 12, comma 1.1 della legge regionale 6/2003 (residenza biennale sul territorio regionale) è destinato "a soccombere a fronte di provvidenze intrinsecamente legate ai bisogni della persona piuttosto che al sostegno dei membri della comunità" (Corte Costituzionale n. 222 di data 19 luglio 2013) come risulta dalla caratteristica del sostegno in argomento per il quale già lo Stato fissa il criterio del possesso della residenza "da almeno un anno" nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio (articolo 3, comma 1, lett. c) del decreto ministeriale 14 maggio 2014);

**Atteso** che il requisito di cui all'articolo 12, comma 1 sexies, lettera c) della legge regionale 6/2003 (non proprietà di altri alloggi) è destinato a soccombere a fronte di specifica disposizione di settore determinata dallo Stato (articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 14 maggio 2014);

**Ritenuto** altresì importante che la Regione venga a conoscenza in tempi brevi dell'incidenza del sostegno in argomento sia per eventuali riallocazioni delle risorse tra i Comuni di cui alla delibera CIPE 87/2003 che per assicurare il monitoraggio sull'utilizzo dei fondi statali secondo le specifiche definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'articolo 7 del decreto ministeriale 14 maggio 2014;

**Ritenuto** quindi opportuno che la rendicontazione dei fondi erogati segua la procedura prevista dall'articolo 42 (rendicontazione semplificata) di cui alla legge regionale 7/2000;

**Ritenuto** che nulla osti alla liquidazione del contributo di euro **816.468,89**;

**Visto** il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato approvato il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali";

**Vista** la delibera n. 785 del 30 aprile 2015 la Giunta regionale ha attribuito l'incarico di dirigente del Servizio Edilizia all'arch. Luciano Pozzecco;

### **Decreta**

**Art. 1.** Per quanto in premessa indicato è concesso al Comune di **Trieste** il contributo di euro **816.468,89** per sostenere i privati nel pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del relativo nucleo familiare in osservanza all'articolo 6, della legge regionale 6/2003 e all'articolo 6, comma 5, del decreto legge 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

**Art. 2.** Alla spesa di complessivi euro **816.468,89** di cui all'articolo 1, si provvede mediante impegno sull'U.B. 8.4.1.1142 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con riferimento ai seguenti capitoli del piano operativo di gestione allo stesso allegato:

- capitolo **2577** per l'importo di euro **415.577,36**
- capitolo **2588** per l'importo di euro **400.891,53**

**Art. 3.** Si provvede alla richiesta dell'emissione dell'ordinativo di pagamento ROP, per l'emissione di un mandato di euro **816.468,89** a favore del Comune di **Trieste**, mediante accreditamento sul conto corrente bancario intestato al beneficiario.

**Art. 4.** L'allegato contabile, cui si rinvia per i dati inerenti imputazioni contabili e relativi codici, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

**Art. 5.** Nel consentire l'accesso ai privati dei contributi di cui al presente decreto il Comune di **Trieste** deve osservare le seguenti disposizioni:

- Criterio di definizione di morosità incolpevole

1. Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.
2. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al punto 1 possono essere dovute ad una delle seguenti cause:
  - perdita del lavoro per licenziamento;
  - accordi aziendali o sindacali con riduzione dell'orario di lavoro in percentuale non inferiore al 30%;
  - cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti la capacità reddituale del nucleo familiare di almeno 30%;
  - mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
  - cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura non inferiore al 30%;
  - malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo di almeno il 30% o la necessità dell'impiego di una quota non inferiore al 30% del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

- **Criteri per l'accesso ai contributi**

1. Il Comune, nel consentire l'accesso ai contributi verifica che il richiedente:
  - a) abbia un valore di ISE non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad euro 26.000,00;
  - b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
  - c) sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8, e A9 e gli immobili assegnati in edilizia sovvenzionata) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
  - d) abbia cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non

- appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno.
2. Il Comune verifica inoltre che il richiedente, ovvero un componente del nucleo familiare, non sia titolare di un diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
  3. Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:
    - ultrasettantenne;
    - minore;
    - con invalidità accertata per almeno il 74%;
    - in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

● **Dimensionamento dei contributi**

1. L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata non può superare l'importo di euro 8.000,00.

● **Priorità nella concessione dei contributi**

1. I contributi sono concessi ed erogati dai Comuni con priorità a:
  - a) inquilini, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
  - b) inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il comune prevede le modalità per assicurare che il contributo si versato contestualmente alla consegna dell'immobile;
  - c) inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

**Art. 7.** Per l'accesso agli incentivi il richiedente presenta al Comune, e con riferimento alla data di presentazione della domanda medesima, una dichiarazione sottoscritta, nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni di cui al sostegno alla "morosità incolpevole", nonché ogni eventuale ulteriore documentazione e informazione necessarie richieste dal Comune a tal fine.

**Art. 8.** A rendicontazione della spesa sostenuta per l'ammontare corrispondente al contributo concesso ed erogato per le finalità di cui all'articolo 1, il Comune di **Trieste** presenta al Servizio Edilizia della Direzione centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione territoriale, Lavori pubblici, Edilizia, entro il **30 ottobre 2015**, una dichiarazione, sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni poste nel presente decreto.

Trieste, lì

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
arch. Luciano Pozzocco

(documento informatico sottoscritto  
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)